

Rilascio licenza pesca

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 3 giugno 2003 n. 11 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale 20 luglio 2004, n. 4

Descrizione del procedimento

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 11 del 03/06/2003 l'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso di licenza di pesca di tipo A, B, C, valida su tutto il territorio nazionale. La licenza di tipo A e C ha validità sei anni dalla data del rilascio e non viene rilasciata dalla Provincia, la licenza di tipo B ha validità illimitata. La licenza è rilasciata dalla Provincia del luogo di residenza, dietro pagamento della tassa di concessione regionale, previa partecipazione ad un corso volto all'acquisizione delle conoscenze di base sulla normativa vigente in materia, sul corretto esercizio dell'attività piscatoria e sul riconoscimento delle specie ittiche, oltre ad elementari nozioni di primo soccorso. Per i cittadini stranieri, la licenza di pesca di tipo D ha validità per tre mesi, è rilasciata dalla Provincia del luogo dove si esegue l'esercizio della pesca ed è valida su tutto il territorio nazionale.

Requisiti del richiedente

Possono richiedere il rilascio della licenza di pesca: - coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età; - i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età con assenso scritto da parte di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà o tutela. Non sono soggetti all'obbligo di ottenere la licenza:

1. gli addetti di impianti di piscicoltura nell'esercizio dell'attività degli impianti stessi, nonché il personale delle Province o di altri enti o organizzazione autorizzati a norma delle vigenti disposizioni alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento;
2. i minori di quattordici anni, a condizione che esercitino la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello ed armata con uno o più armi, ove consentito, e siano accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato;
3. coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di pesca secondo quanto disciplinato dall'art. 26 della L.R. n.11 del 03/06/2003.

L'art. 25 della L.R. n. 11 del 03/06/2003 stabilisce che le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime gratuito di pesca controllata, con limitazione di capi catturabili e con eventuale limitazione delle giornate, secondo quanto stabilito dal calendario annuale di pesca. Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di pesca, deve essere in possesso di apposito TESSERINO SEGNACATTURE annuale, valido per l'intero territorio regionale, nel quale si evidenzia che è vietato pescare nei giorni di martedì e venerdì in acque di categoria A. Su tale tesserino deve essere annotato in modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi di salmonidi catturati con affianco il codice di bacino. Il tesserino è rilasciato dalla Provincia di residenza previo versamento di € 5,00 sul c/c postale n. 203604 intestato a "Cassiere Provinciale servizio pesca c/o Banca delle Marche di Ancona" (il ritiro potrà avvenire presso gli uffici della Provincia di Ancona o presso gli Enti e/o Associazioni Piscatorie indicate nel Calendario Piscatorio Provinciale). Ai pescatori non residenti nella Regione Marche e agli stranieri, il tesserino, vista la validità dello stesso su tutto il territorio regionale, è rilasciato da una sola delle province della regione. Anche i minori di quattordici anni, nell'esercizio dell'attività piscatoria, dovranno essere in possesso dell'apposito tesserino, che verrà rilasciato su richiesta di chi esercita la potestà o la tutela.

Il tesserino segnacatture deve essere riconsegnato alla Provincia o all'Ente/Associazione che ha provveduto al rilascio) al termine della stagione piscatoria ai salmonidi e, comunque, **entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di rilascio**. La mancata restituzione del tesserino entro il termine sopra precisato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 50,00** così come stabilito dall'art. 29, comma 1 lett. t bis) della L.R. n. 11/2003.

Documentazione richiesta:

1. Domanda in bollo su modulo predisposto per il rilascio licenza di pesca;
2. due fototessera di cui una legalizzata;
3. copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento o di altro titolo valido che attesti la regolarità di soggiorno in Italia;
4. ATTESTATO DI FREQUENZA rilasciato da un'Associazione Piscatoria in convenzione con la Provincia di Ancona;
5. attestazione comprovante l'avvenuto versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 12258604 intestato a "Regione Marche – Tassa e sopratassa licenza di pesca nelle acque interne – Servizio Tesoreria – 60125 Ancona";
6. attestazione comprovante l'avvenuto versamento di € 16,00 (in caso di ritiro a mano) oppure € 19,30 sul c/c postale n. 203604 intestato a "Cassiere Provinciale servizio pesca c/o Banca delle Marche di Ancona" (il versamento comprende la marca da bollo da apporre alla licenza + le spese di spedizione);
7. attestazione comprovante l'avvenuto versamento di € 5,00 sul c/c postale n. 203604 intestato a "Cassiere Provinciale Servizio Pesca c/o Banca delle Marche di Ancona" (a titolo di rimborso spese per il rilascio del tesserino segnacatture);
8. atto di assenso di entrambi i genitori (SOLO PER I MINORI);9. denuncia presentata alle competenti autorità, solo in caso di smarrimento.